


Pubblicato il 12/12/2022

N. 16576/2022 REG.PROV.COLL.
N. 11389/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11389 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Comune di Torano Castello, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco De Seta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Pcm Divisione dello Sport, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per lo Sport, non costituito in giudizio;

nei confronti

Comune di Lunano, Comune di Nicosia, non costituiti in giudizio;

Comune di Mendicino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vittorio Cavalcanti, con domicilio digitale

come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Denza 50/A;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del provvedimento del Dipartimento dello Sport datato 13.09.2021 e relativi allegati, successivamente pubblicati, inerenti all'Avviso Pubblico "Sport e Periferie 2020" per la individuazione degli interventi da finanziare nell'ambito del "Fondo Sport e Periferie", recante tra l'altro l'approvazione della graduatoria dei progetti finanziati nonché l'approvazione dell'allegato C), laddove figura, come domanda di finanziamento ritenuta non ammissibile, quella presentata dall'Ente ricorrente nonché di tutti gli atti, note e verbali della procedura.

Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Comune di Mendicino il 14/1/2022:

- del decreto del 13 settembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sport – e dell'allegato "A" di approvazione della graduatoria finale dei progetti presentati nell'ambito del "Bando Sport e Periferie", pubblicato in data 13 luglio 2020, con il quale veniva approvata la graduatoria finale, nella parte in cui ha attribuito al Comune deducente un punteggio di 35 punti, utile per accedere ai finanziamenti previsti nel bando ma messo in discussione dal ricorso qui opposto, nella misura in cui, potendo determinare una modificazione della graduatoria medesima, potrebbe porre in discussione la posizione del Comune di Mendicino e, quindi, il proprio diritto ad accedere ai finanziamenti del bando;

- di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente e, in particolare, dei verbali, allo stato non conosciuti nel contenuto, della Commissione di valutazione riferiti all'esame della domanda e del progetto presentati dal Comune di Mendicino; nonché per l'attribuzione ovvero l'accertamento del suo interesse ad ottenere un punteggio coerente al rapporto tra bando e progetto presentato, vale a dire almeno un punteggio pari a 45 anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 c.p.a. e per il

riconoscimento del suo interesse ad essere inserito in graduatoria con la collocazione discendente dal diverso e maggiore punteggio.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Comune di Torano Castello il 27/1/2022:

per l'annullamento:

- della nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport - Coordinatore del Servizio II n. DPS0014311P datata 23.11.2021, trasmessa via pec in pari data, avente ad oggetto “richiesta motivazione esclusione domanda prot. BANDO202002891”, con cui, in relazione alla procedura selettiva “Bando Sport e Periferie 2020”, è stata comunicata la “criticità escludente rilevata dalla Commissione giudicatrice” in ordine alla proposta progettuale presentata dal Comune di Torano Castello;

- di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e consequenziale che, comunque, possa ledere gli interessi dell'Ente ricorrente, ivi comprese le convenzioni frattanto eventualmente già sottoscritte con i soggetti destinatari dei finanziamenti, nonché gli eventuali provvedimenti di erogazione dei finanziamenti a beneficio dei soggetti stessi;

- altresì, per quanto di ragione, per la declaratoria di nullità e/o inefficacia delle convenzioni frattanto eventualmente stipulate per effetto del Decreto impugnato con il ricorso introduttivo e della graduatoria ivi allegata.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Comune di Torano Castello il 25/5/2022:

per l'annullamento:

- del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello Sport, pubblicato in data 25.03.2022 e tutti i relativi allegati pubblicati in pari data, inerente l'Avviso Pubblico “Sport e Periferie 2020” per la individuazione degli interventi da finanziare nell'ambito del “Fondo Sport e Periferie”, recante tra l'altro l'approvazione della nuova graduatoria dei progetti finanziati, rimodulata a seguito di riesame, nonché l'approvazione del nuovo allegato C), laddove figura sempre,

come domanda di finanziamento ritenuta non ammissibile, quella presentata dall'Ente ricorrente;

- di tutti gli atti, provvedimenti e verbali, nessuno escluso, presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresi, per quanto di ragione: note del 18.01.2022, del 02 e del 04.02.2022 e del 03.03.2022 concernenti le proposte di un elenco di richieste di contributo da trasmettere alla Commissione giudicatrice; note del RUP del 20.01.2022, del 02 e del 04.02.2022, nonché del 03.03.2022; comunicazione del 14.03.2022 del Presidente della Commissione giudicatrice; nota della Sottosegretaria allo Sport del 23.03.2022;

- di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e consequenziale che, comunque, possa ledere gli interessi dell'Ente ricorrente, ivi comprese le convenzioni frattanto eventualmente già sottoscritte con i soggetti destinatari dei finanziamenti, nonché gli eventuali provvedimenti di erogazione dei finanziamenti a beneficio dei soggetti stessi;

per la declaratoria di nullità e/o inefficacia delle convenzioni frattanto eventualmente stipulate per effetto del Decreto impugnato con il ricorso introduttivo e della graduatoria ivi allegata.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Comune di Mendicino e del Pcm Divisione dello Sport;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2022 la dott.ssa Dalila Satullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che parte ricorrente ha impugnato i provvedimenti con cui il suo progetto non è stato ammesso ai finanziamenti previsti dal Bando Sport e Periferie in quanto carente dei requisiti previsti dall'art. 23 D.lgs. 50/2016 e dagli artt. 24 e ss. e 33 e ss. del D.P.R. n. 207/2010;

rilevato altresì che il ricorso introduttivo e i ricorsi per motivi aggiunti sono stati notificati all'amministrazione resistente e ad alcuni dei soggetti controinteressati ammessi al finanziamento (Comune di Mendicino, Comune di Lunano e Comune di Nicosia);

considerato che dall'eventuale accoglimento del ricorso, e dalla conseguente rivalutazione del progetto della ricorrente da parte dell'amministrazione, potrebbe derivare un pregiudizio anche per tutti gli altri soggetti collocati in graduatoria e già ammessi al finanziamento;

ritenuto pertanto di dover disporre l'integrazione del contraddittorio, autorizzando, in ragione dell'elevato numero di destinatari, la notifica per pubblici proclami nei termini e con le modalità di seguito indicate:

- il ricorrente, entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, dovrà inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una comunicazione contenente l'indicazione in forma sintetica del numero di ricorso, del *petitum*, delle censure e degli atti impugnati, anche con riferimento ai motivi aggiunti, e la Presidenza del Consiglio dei Ministri dovrà provvedere alla pubblicazione di tali comunicazioni sul proprio sito internet istituzionale nei 20 giorni successivi alla sua ricezione;

- il ricorrente dovrà depositare la prova in giudizio dell'avvenuta notifica, entro 40 giorni dall'adempimento della pubblicazione;

ritenuto pertanto necessario fissare un'udienza pubblica in prosecuzione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis) dispone l'integrazione del contraddittorio, autorizzando la notifica per pubblici proclami, nei termini e con le modalità indicate in motivazione.

Fissa in prosecuzione l'udienza pubblica del 4 luglio 2023.

Si comunichi alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2022 con

l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente

Antonio Andolfi, Consigliere

Dalila Satullo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Dalila Satullo

IL PRESIDENTE

Pierina Biancofiore

IL SEGRETARIO